

COMUNE DI SARDARA

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

C.F. 82000170926 Piazza Gramsci, 1 – 09030 – SARDARA (VS) P.IVA 00570460923 Tel. 070/934501 --- Fax 070/9386111 --- e-mail: settore.affarigenerali@comune.sardara.vs.it --- affarigenerali@pec.comune.sardara.vs.it

Resp. Settore: Dr. Ing. Pierpaolo Corrias

Settore Tecnico – Servizio Lavori pubblici

Resp. proced.: ing. Mario Pittaluga

Tel. 070/93450206-218 --- Fax 070/93450219 --- e-mail: <u>ufficio.tecnico@comune.sardara.vs.it</u>

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CHIOSCO, DEI LOCALI E DELLE AREE DEL PARCO COMUNALE DI VIA TIRSO PER N. 8 MESI TRAMITE PUBBLICO INCANTO

Allegato 3 al bando di gara

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

Sardara, 19.04.2019

Responsabile del procedimento Dott. Ing. Mario Pittaluga Il Responsabile del Settore Tecnico *Dott. Ing. Pierpaolo Corrias*

PARTE I. OGGETTO E PREMESSE GENERALI

ART. 1 OGGETTO DELLA VALUTAZIONE

- 1. Il presente documento di valutazione dei rischi da interferenze (c.d. DUVRI) è relativo al contratto di affidamento della "CONCESSIONE DEL CHIOSCO, DEI LOCALI E DELLE AREE DEL PARCO COMUNALE DI VIA TIRSO".
- 2. Le strutture e aree oggetto di concessione sono quelle situate all'interno del Parco Comunale di Via Tirso, censito in catasto al foglio 41, particelle 12, 502, 563, di superficie complessiva di circa 2 ettari. Nell'allegato 2 al bando di gara è riportata una planimetria (foto aerea) delle aree interessate con indicazione delle principali strutture presenti.
- 3. La concessione comprende:
 - un chiosco, composto da un unico locale che può essere adibito ad uso esercizio pubblico, di superficie interna di 10 mg circa;
 - un corpo di fabbrica separato adibito a servizio igienico pubblico;
 - le attrezzature esterne, costituite da panchine, cestini portarifiuti, giochi / attrezzature ludiche;
 - le annesse aree a parco.
- 4. La descrizione puntuale dei beni immobili affidati in concessione e delle tipologie di attività da svolgersi è dettagliata nel Capitolato d'oneri e negli altri allegati al bando di gara unitamente al presente documento.
- 5. Poiché, durante la gestione, è possibile la presenza di dipendenti comunali all'interno del Parco e delle relative strutture, pur non ricadendo espressamente il contratto nei casi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, si è ritenuta necessaria la redazione del presente documento, ai fini di una compiuta informazione, cooperazione e coordinamento di tutti i soggetti coinvolti con particolare riferimento ai possibili rischi da interferenze e alla loro eliminazione e/o riduzione.
- 6. Per quanto esposto, il presente documento contiene quindi una valutazione ricognitiva dei rischi standard prevedibili in considerazione delle (minime) interferenze possibili tra attività lavorative svolte da dipendenti di diversi datori di lavoro, in analogia al disposto del comma 3-ter del predetto art. 26 del D.Lgs. 81/2008.
- 7. Non trattandosi di contratto d'appalto, non sono stati individuati e quantificati "costi della sicurezza da interferenze", rimanendo in capo al concessionario, nella redazione e successiva attuazione del proprio "Documento di Valutazione dei Rischi" (DVR), la precisa individuazione, secondo la propria organizzazione aziendale, delle misure di prevenzione e protezione dai rischi interferenziali e dei conseguenti costi, oltre che -ovviamente- degli oneri aziendali "interni" della sicurezza.

ART. 2 PREMESSE, FINALITÀ E METODOLOGIA ADOTTATA

- 1. La normativa vigente -D.Lgs. 81/2008, art. 26, comma 3- in caso di affidamento di contratto da parte di enti pubblici, richiede l'elaborazione di un "unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze", c.d. DUVRI.
- 2. La redazione di tale documento fa parte degli obblighi connessi agli affidamenti di lavori, servizi e forniture, ai sensi del citato art. 26 del D.Lgs. 81/2008; pur non ricadendo direttamente in tale ambito, come esposto in premessa, si è ritenuto opportuno procedere per analogia; al comma 1, lett. b) del predetto articolo 26 è anche previsto che il datore di lavoro committente fornisce ai soggetti affidatari "dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività".
- 3. Inoltre, in tale ipotesi, (tutti) i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
 - "a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva."
- 4. Con il presente documento si vogliono assolvere le prescrizioni di cui ai commi precedenti. In sede di affidamento sarà inoltre verificata l'idoneità tecnico professionale della Ditta affidataria ai sensi del comma 1, lett. a), del citato art.

- 5. Il presente documento viene elaborato in forma assai sintetica e semplificata, in quanto le specifiche valutazioni -relative alle aree interessate e limitrofe al sito di intervento e alle specifiche attività da eseguire- e le conseguenti scelte di prevenzione atte a eliminare o ridurre i rischi sul lavoro, sono demandate alla Ditta concessionaria.
- 6. Sono pertanto qui valutate le possibili interferenze tra i lavoratori dipendenti e/o incaricati/collaboratori dell'Ente concedente e i lavoratori della Ditta concessionaria.
- 7. Il presente documento viene elaborato secondo un iter finalizzato alla piena cooperazione e condivisione delle valutazioni e delle conseguenti scelte di prevenzione e coordinamento, atte a eliminare o ridurre i rischi sul lavoro; iter previsto in successivi passaggi ("revisioni"), che consentano con concretezza, ma anche con la necessaria formalità, la stesura di un documento finale efficace ai fini propri richiesti dalla norma. In particolare:
 - il presente documento viene redatto dall'Ente concedente, che "conosce" la propria organizzazione lavorativa, e allegato ai documenti di gara;
 - in sede di gara, nella predisposizione dell'offerta, gli operatori concorrenti –che "conoscono" le peculiarità della loro specifica organizzazione di impresa, esaminano i documenti della sicurezza (con il supporto di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza / medico competente / RSPP / organizzazioni sindacali, ecc.) e formulano eventuali proposte migliorative;
 - prima della stipula del contratto, il documento viene redatto nella forma definitiva da allegare allo stesso contratto e sottoscritto dal Concessionario per accettazione; il Concessionario deve inoltre produrre il proprio specifico "Documento di Valutazione dei Rischi" (DVR), come al successivo art. 3; tale documento sarà redatto tenendo conto del presente "Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti" (DUVRI) e successive revisioni;
 - nella fase di esecuzione del contratto, i documenti della sicurezza possono essere eventualmente rielaborati e adeguati in occasione di modifiche significative nelle modalità di esecuzione, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e protezione, o a seguito di infortuni significativi, o ancora quando eventuali riscontri della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità (come previsto dall'art. 26, c. 3, e dall'art. 29, c. 3, D.Lgs. 81/2008).
- 8. Con l'adozione di tale procedura, articolata in diversi passaggi che prevedono reciproci scambi di informazioni e analisi qualificate, si ritiene di ottenere un documento di valutazione il più possibile completo, concreto ed efficace, in quanto si coinvolgono tutti i soggetti competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possono/devono, come per legge, cooperare nella valutazione delle situazioni di potenziale rischio derivanti dalle interferenze delle lavorazioni e nella previsione delle opportune misure atte a eliminare e/o ridurre al minimo tali rischi.

ART. 3 DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

- 1. Il Concessionario, prima della stipula del contratto o, in caso di consegna d'urgenza, prima della consegna delle strutture, dovrà presentare al Comune le eventuali proposte di integrazione al DUVRI allegato ai documenti di gara. Tali proposte potranno anche essere presentate in corso di esecuzione del contratto ove il Concessionario ritenga di poter meglio garantire la sicurezza sulla base della propria esperienza.
- 2. Le proposte motivate di modifica o di integrazione del DUVRI potranno riguardare i seguenti casi:
 - a. per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie della Ditta ovvero per poter meglio garantire la sicurezza sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente non previste/prevedibili nei documenti di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
- 3. Il Comune esamina le proposte di modifica e si pronuncia tempestivamente su tali proposte, eventualmente indicando le proprie considerazioni e osservazioni. Qualora il Comune non si pronunci entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte, queste si intendono accolte. In ogni caso l'accoglimento -esplicito o meno- delle modificazioni e integrazioni non può comportare oneri economici a carico dell'Amministrazione.
- 4. Il Concessionario, prima della stipula del contratto, dovrà consegnare al Comune il proprio specifico "Documento di Valutazione dei Rischi" (DVR), relativo alle attività da svolgersi e allo specifico sito interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008, riguardante in particolare i rischi specifici propri, "interni", dell'attività della Ditta concessionaria, nonché le misure adottate per eliminarli e/o ridurli al minimo, sottoscritto dal datore di lavoro

della Ditta e dagli altri soggetti competenti.

- 5. Tale documento dovrà essere redatto tenendo conto del presente "Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti" (DUVRI) allegato ai documenti di gara e successive eventuali revisioni, e dovrà considerare e valutare specificamente tutti gli aspetti relativi ai rischi da interferenza individuati dalla stessa Ditta e quindi nel DUVRI condiviso con l'Ente concedente, nonché tutti gli aspetti relativi alla salute e sicurezza sul lavoro correlati alle proprie caratteristiche di impresa, al personale e ai mezzi a disposizione, alla propria organizzazione produttiva nello specifico sito interessato e nell'esecuzione delle attività previste, alle conseguenti scelte autonome nell'ambito della propria esclusiva sfera organizzativa e responsabilità.
- 6. La mancata presentazione del DVR o la redazione non conforme alle disposizioni di legge o alle indicazioni fornite sui fattori di rischio ambientale, non consentono di procedere alla stipula del contratto per fatto e colpa del Concessionario.
- 7. Il Concessionario deve predisporre e fornire tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari ed opportuni ed emanare le disposizioni e le procedure di sicurezza opportune per garantire l'incolumità del proprio personale e dei terzi, nonché fornire tutta la necessaria formazione e informazione.
- 11. Sono a carico del Concessionario i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:
 - la fornitura al personale di idonee divise e abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, nonché di cartellino identificativo con fotografia, preventivamente autorizzato, da indossare durante lo svolgimento del servizio;
 - l'adozione, nell'esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalle norme sulla sicurezza in vigore, necessarie a garantire il rispetto delle proprietà e dei terzi, nonché la vita e l'incolumità del personale addetto al servizio e dei terzi. A tal fine il Concessionario dovrà provvedere all'adempimento di tutti gli oneri di profilassi e di prevenzione sanitaria (es. vaccinazioni obbligatorie antitetaniche ecc.) previste dalle norme vigenti e ogni altro provvedimento sanitario richiesto dalle autorità competenti ai fini della tutela della salute dei lavoratori;
 - l'individuazione delle persone incaricate della sicurezza dei lavoratori (responsabile della prevenzione e protezione, preposti, ecc.) e della gestione delle emergenze;
 - provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione dei servizi (elementi di pericolosità e di rischio per la salute e l'ambiente, corrette modalità d'uso dei dispositivi di protezione individuale, utilizzo delle attrezzature di lavoro, ecc.).
- 12. L'Amministrazione si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte del Concessionario delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- 8. Il Concessionario deve notificare immediatamente alla Stazione appaltante, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione dei servizi richiesti, che abbia causato qualsivoglia danno o perdita. Il Concessionario deve predisporre e trasmettere al Comune il rapporto di incidente/infortunio entro i termini di legge.

ART. 4 NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

- 1. Si fa riferimento alla seguente normativa e documentazione:
 - D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
 - Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 del 05.03.2008;
 - "L'ELABORAZIONE DEL DUVRI Valutazione dei rischi da interferenze", Settore Ricerca INAIL, edizione 2013.

PARTE II. MODALITÀ ORGANIZZATIVE GENERALI

ART. 5 AREE DI LAVORO, ATTIVITÀ PRELIMINARI E LOGISTICA

1. Le aree oggetto di concessione sono quelle individuate negli elaborati allegati al bando di gara, all'interno del Parco Comunale sito in Via Tirso.

- 2. La concessione non comprende i campi da gioco (calcio a cinque, tennis e basket-pallavolo), oggetto di lavori pubblici di adeguamento, che risulteranno appositamente delimitati da apposita recinzione di cantiere.
- 3. È onere del Concessionario effettuare le necessarie operazioni preliminari di sopraluogo, verifica delle condizioni operative e di sicurezza, nonché di allestimento e organizzazione delle aree secondo le necessità ed esigenze aziendali, come stabilito dalle misure di prevenzione e protezione previste dal proprio DVR. Tali attività devono sempre costituire la prima fase di qualsiasi attività, per garantire la sicurezza per i lavoratori e per i terzi.
- 4. Presso le aree e i locali oggetto di concessione e delle attività previste dovranno essere sempre disponibili adeguate dotazioni per il primo soccorso e le medicazioni (cassetta di pronto soccorso, ecc.), secondo le norme vigenti e le regole e modalità operative della Ditta che saranno esplicitate nel DVR.

ART. 6 MODALITÀ ORGANIZZATIVE GENERALI

- 1. Il Concessionario, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle attività, inclusi gli eventuali socilavoratori, deve provvedere a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi ed in materia di sicurezza previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi.
- 2. Il Concessionario dovrà garantire la rispondenza di attrezzature e materiali alle vigenti norme e specifiche tecniche, nonché assicurare e verificare le necessarie autorizzazioni, omologazioni, certificazioni e gli adempimenti in genere necessari al loro corretto utilizzo.
- 3. L'analisi dei rischi relativi all'utilizzo di mezzi ed attrezzature, nonché la previsione delle modalità e misure da adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi individuati, non sono condotte nel presente documento ma ovviamente rinviate al DVR della Ditta concessionaria.
- 4. Il Concessionario è tenuto in ogni caso a mantenere in perfetto stato le attrezzature da utilizzarsi durante l'esecuzione delle attività lavorative, assicurandone la regolare manutenzione e pulizia, con le dovute attenzioni al rispetto dell'ambiente.
- 5. Deve in ogni caso essere evitato ogni danno o pericolo per la salute dell'uomo ed essere assicurata un'elevata protezione dell'ambiente nelle sue diverse componenti, quali acqua, flora e fauna.

ART. 7 RIUNIONI DI COORDINAMENTO, COMUNICAZIONI E VERBALI

- 1. Il Concessionario è tenuto a segnalare al Comune le situazioni che possono costituire criticità, intralci, potenziali danni a viabilità, spazi pubblici, igiene pubblica, ecc..
- 2. Le riunioni di coordinamento possono essere richieste dal Concessionario o stabilite dal Comune.
- 3. In caso di particolari esigenze [quali ad esempio: illustrazione/verifica dei piani di sicurezza; illustrazione di particolari procedure o fasi delle attività; consegna di materiale informativo ai lavoratori; analisi di criticità connesse ai rapporti tra Ditta concessionaria ed altri soggetti (Enti, società gestori infrastrutture tecnologiche, altre ditte operanti nell'ambito del Parco, ecc.); approfondimenti di particolari/delicate situazioni, che non rientrano nell'ordinarietà] potranno essere richieste dal Comune o dalla Ditta apposite riunione di coordinamento, che saranno adeguatamente verbalizzate.

PARTE III. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

ART. 8 ATTIVITÀ LAVORATIVE PREVISTE E RISCHI CONNESSI

- 1. Le attività lavorative previste nelle aree e strutture affidate sono quelle tipiche di una attività economica di esercizio pubblico, con attività di somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, gestione di annesse aree e attrezzature per la fruizione e relativi servizi igienici, nonché eventuali attività di intrattenimento, esibizioni, iniziative ludiche e giochi leciti.
- 2. Nel presente documento vengono valutati esclusivamente i rischi derivanti dalle possibili interferenze che si potrebbero eventualmente verificare tra lavoratori addetti alle attività gestite dal Concessionario e operai comunali

(dipendenti dell'Ente concedente) o di altre ditte incaricate dal Comune (dipendenti di ditte affidatarie di eventuali lavori/servizi manutentivi ecc.), nonché stabilite le relative misure di prevenzione e protezione.

3. Non vengono quindi considerati/valutati i rischi derivanti dal normale e tipico svolgimento delle attività previste, dalle relazioni con gli utenti dell'attività e i fruitori del Parco, nonché dall'utilizzo di attrezzature necessarie per lo svolgimento delle stesse attività, in quanto non dovuti a interferenze tra lavoratori dipendenti di diversi datori di lavoro ma intrinsecamente correlati alla particolare attività svolta e alla specifica organizzazione aziendale. Per tali tipologie di rischi non è infatti prevista la valutazione in sede di DUVRI, ma piuttosto in sede di DVR. Sarà pertanto compito del Concessionario, come per legge, condurre le opportune valutazioni in tal senso nella predisposizione e formalizzazione del DVR.

ART. 9 VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

- 1. I possibili rischi da interferenze tra lavoratori dipendenti dell'Ente e/o da questo incaricati e i lavoratori dipendenti del Concessionario sono individuati nei seguenti:
 - rischi dovuti a interferenze tra attività della Ditta concessionaria ed eventuali altre attività/lavorazioni da parte degli operai comunali (es.: manutenzioni all'interno del Parco comunale, cura e manutenzione verde pubblico, manutenzioni impianti tecnologici del Parco, quali impianti irrigazione, illuminazione, ecc.);
 - rischi dovuti a interferenze tra attività della Ditta concessionaria ed eventuali altre attività da parte di dipendenti di altre Ditte eventualmente incaricate dal Comune e/o altri collaboratori del Comune (es.: affidamento di altri lavori/servizi, pronto intervento, ecc.).
- 2. Per i fattori di rischio individuati si ritengono necessarie e sufficienti le seguenti misure di prevenzione e protezione, tese a eliminare ogni possibile criticità:
 - prima dell'avvio della gestione e delle attività si terrà una riunione di coordinamento tra Ufficio tecnico, Ufficio Polizia Municipale, Ditta concessionaria, operai comunali, onde definire congiuntamente come sfalsare in maniera temporale e/o spaziale gli interventi da eseguire, in base alle priorità, al fine di evitare la contemporaneità nel medesimo luogo di attività diverse che possono amplificare i rischi specifici di ogni singola attività;
 - in caso di previsione di lavorazioni di manutenzione, pronto intervento, ecc., sia da parte di operai comunali, sia da parte di altre Ditte eventualmente incaricate dal Comune e/o di altri collaboratori del Comune, sarà convocata apposita riunione di coordinamento tra Ufficio tecnico, Ufficio Polizia Municipale, Ditta concessionaria, operai comunali e/o eventuali altre ditte o collaboratori incaricati dal Comune;
 - durante la gestione, in caso di qualsiasi problematica, criticità o ipotesi di interferenze, dovranno essere tempestivamente informati gli Uffici comunali Tecnico e di Polizia Municipale per i provvedimenti del caso e/o l'adozione congiunta delle necessarie misure di prevenzione/protezione.
- 3. Le misure di prevenzione sopra indicate non comportano costi di sicurezza da compensare alla Ditta concessionaria da parte del Comune.

PARTE IV. RECAPITI, INFORMAZIONI, MODULISTICA

ART. 10 GENERALITÀ DEI SOGGETTI INTERESSATI

Ente concedente Comune di SARDARA

Sede legale Piazza Gramsci 1 - 09030 SARDARA (SU)

Codice Fiscale 82000170926

Datore di lavoro dipendenti ing. Pierpaolo Corrias – Responsabile Settore Tecnico

comunali

Responsabile del procedimento ing. Mario Pittaluga

Contatti Tel 070 9345 01 – 070 9345 0210

E-mail <u>ufficio.tecnico@comune.sardara.vs.it</u> PEC <u>affarigenerali@pec.comune.sardara.vs.it</u>

Organi di vigilanza ASL n. 6 – Via Ungaretti, 9 – 09025 SANLURI (SU)

Tel 070.938.41

Ispettorato Provinciale del Lavoro – Via Pirastu 1 – 09125 CAGLIARI

Tel 070.605.91.99

Sardara, 19.04.2019

Il Responsabile del Settore Tecnico

Dott. Ing. Pierpaolo Corrias